

## **10 PUNTI PER UN PROTOCOLLO DA USARE PER LE URGENZE IN CASI COMPORTAMENTALI PROBLEMATICI A SCUOLA (Bullismo e Cyberbullismo: lieve, medio o conclamato)**

### **Episodi a bassa intensità**

**(Linguaggio offensivo, litigi online, esclusione da chat, molestie, “scherzi” spiacevoli, lievi prepotenze, discriminazioni, uso improprio dei dispositivi durante le ore di lezione)**

1. Se l'episodio avviene durante le lezioni, il docente chiede di smetterla, prevedendo note sul registro se non ascoltato.
2. Il docente chiede di cancellare qualsivoglia contenuto diffamatorio e di chiedere scusa.
3. Il docente, coinvolgendo il Consiglio di classe o Esperti esterni, attiva interventi con il gruppo classe: Colloqui individuali (approfondimento con i singoli dell'accaduto da parte del Coordinatore di classe), Gruppi di discussione (“quality time” e “circle time” sull'accaduto), Attività di cittadinanza e sviluppo di un pensiero “critico” (filmati, articoli, compiti... sui temi inerenti a quanto accaduto).
4. Attivare un percorso di sostegno (colloqui individuali ripetuti, sportello psicologico) per la vittima e per il bullo (provare a fare riflettere il bullo su come riparare al danno con azioni concrete a favore della vittima);
5. Non è necessario avvertire le autorità in questa fase ma il docente dopo avere spiegato come sia fondamentale che i contenuti diffamatori non girino su social e web perché potrebbero diventare virali in mano di conosciuti o sconosciuti e, prima di chiedere di cancellare qualsivoglia contenuto diffamatorio, chiederà a chi è offeso l'entità del contenuto infamante e ne custodirà copia facendosela inviare alla sua mail d'istituto di modo che se le cose dovessero degenerare si abbia prova per procedere legalmente.

### **Episodi a media intensità**

**(Azioni che hanno una spiacevole ripercussione fisica e/o psicologica, Azioni ripetute di bullismo e cyberbullismo in fase iniziale)**

6. Il docente dopo avere avvisato il Coordinatore di classe e convocato un Consiglio di Classe Straordinario (avvisando quindi anche la Dirigenza e le famiglie) attiva i 5 punti sopra esposti a cui si aggiungono eventuali altri provvedimenti disciplinari ed educativi dopo la valutazione del caso.
7. Nel caso di contenuti diffamatori anche lievi in rete, si attiva la procedura di oscuramento (Modulo di segnalazione al Social e Ammonimento del Questore in attesa di considerare eventuale querela alla Polizia postale).

### **Episodi ad alta intensità**

**(Azioni che hanno una grave ripercussione fisica e/o psicologica, Azioni ripetute e conclamate di bullismo e cyberbullismo in fase acuta: sexting, cyberstalking, furto di identità...)**

8. Il docente informa la Dirigenza (scrivendo una mail e lasciando prova di avere attivato tempestivamente la procedura).
9. Il docente e la Dirigenza dopo avere avvisato il Coordinatore di classe e convocato un Consiglio di Classe Straordinario attivano i 7 punti sopra esposti a cui si aggiungono provvedimenti disciplinari ed educativi importanti (dopo la valutazione del caso).
10. Nel caso di gravi contenuti diffamatori in rete procedere insieme agli attori coinvolti con la Richiesta di rimozione sul web direttamente al Social, e segnalazione a Garante della Privacy, Polizia Postale, Autorità Giudiziaria.

### **Note:**

- Nei casi di “alta intensità” il docente testimone o avvisato da un testimone (alunno, personale Ata, personale esterno) deve Bloccare il comportamento scorretto al più presto.
- Nel caso di fatti mediamente gravi o di molto gravi riguardanti contenuti diffamatori in rete può chiedere ad uno studente (bullo, testimone, vittima) di spegnere il telefonino dove è presente il video e/o la foto diffamatori e che venga consegnato in custodia oppure, se lo studente si rifiuta, chiedere al personale al piano di chiamare urgentemente il Dirigente o il Vice Preside, oppure nei casi estremamente gravi le famiglie e la Polizia, in modo da conservare la prova del fatto. Diversamente e/o contestualmente chiedere al resto della classe di cancellare al più presto il contenuto diffamatorio per evitare che giri ancora e diventi virale. Inoltre, se non lo si è ricevuto prima per qualche motivo (uno studente potrebbe avere il numero telefonico di un docente), mai chiedere allo studente di ricevere successivamente nel proprio telefono tramite whatsapp materiale (diffamatorio o, nei casi più gravi, pedo-pornografico), utilizzare, quando possibile, sempre i canali ufficiali come per esempio la mail d’istituto.
- Tempestivamente (le tempistiche, soprattutto in casi di cyber-violenza, sono fondamentali) ed in fase di Consiglio di classe straordinario, il Coordinatore e il Dirigente devono: Attivare colloqui con gli attori; Ricostruire i fatti (accertati, presunti, opinioni); Valutare modi e contenuti da comunicare alle famiglie e alle autorità; Prevedere azioni punitive / riabilitative.

### **Riflettere sul significato educativo delle Sanzioni:**

- prevedere attività riparatorie ed educative visibili a beneficio della vittima / e della classe;
- nei casi più gravi, prevedere l’attivazione di percorsi educativi e di recupero (attività di natura sociale e culturale) a vantaggio della comunità scolastica e territoriale;
- ricordarsi di valutare la situazione complessiva e, se è il caso, sanzionare anche i compagni “sostenitori” del “bullo” (perché le situazioni problematiche sono quasi sempre avallate da testimoni “acritici” che, non intervenendo o intervenendo a sproposito, contribuiscono all’escalation della gravità).

### **Moduli allegati in Area Benessere e Rischio in Adolescenza:**

- RICHIESTA DI OSCURAMENTO AL GARANTE PER LA PRIVACY. Se il sito internet o social non ha prontamente risposto entro 24 ore ad oscurare il contenuto diffamatorio, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali, che entro 48 ore provvede in merito alla segnalazione. Nei confronti di chi non rispetta le misure disposte dall’Autorità potranno essere applicate a seconda della gravità del caso le sanzioni previste dal Codice privacy.
- RICHIESTA DI AMMONIMENTO DEL QUESTORE. L’articolo 7 della legge n. 71/2017 configura l’ammonimento in parola come una misura monitoria di “diritto mite”, finalizzata a tutelare preventivamente la vittima dal perpetuarsi di condotte lesive della sua dignità personale, ma anche a preservare l’autore dei fatti, in ragione della minore età, da un eventuale processo penale, richiamandolo sul disvalore sociale dei suoi comportamenti. L’ammonimento è uno strumento amministrativo e non presuppone la prova certa del fatto, ma solo la sussistenza di “indizi” che rendano verosimile l’avvenuto compimento di atti persecutori. Tuttavia si acquisiscono prove ai danni dell’aggressore e a tutela della vittima qualora ci sia la necessità di procedere penalmente. Se i fatti non degenerano, se le parti trovano conciliazione o al compimento del 18 anno, per i minori, la segnalazione decade.

**Mercedes Auteri**

**Referente Area Benessere e rischio in adolescenza, Istituto Calvino, Rozzano (MI)**  
**[mercedes.auteri@istitutocalvino.edu.it](mailto:mercedes.auteri@istitutocalvino.edu.it)**